



CITTA' DI PIEVE DI TECO

PROVINCIA DI IMPERIA
C.A.P. 18026 - Tel 0183 36313 – Fax 0183 36315
e-mail: comunepievediteco@uno.it



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°11

Pieve di Tecco, 18/06/2020

OGGETTO: Conferma dell'aliquota relativa all'addizionale Comunale IRPEF per l'anno di imposta 2020.-

L'anno **DUEMILAVENTI** il **diciotto** del mese di **GIUGNO** ore **21,00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

	CARICA	Pr.	As.
ALESSANDRI Alessandro	Sindaco	P	
ZUNINO Rosanna	Vicesindaco	P	
AICARDI Massimo			A
BURLINI Gabriele		P	
DELL'ERBA Nicola		P	
FERRARI Walter		P	
GERINO Danilo		P	
PATRONE Luca		P	
BRUNENGO Renzo	Capogruppo Minoranza	P	
MOLINARI Camilla		P	
		9	1

////////////////////////////////////

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Roberta RAMOINO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Alessandro ALESSANDRI** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.-

Oggetto: Conferma dell'aliquota relativa all'Addizionale Comunale Irpef per l'anno di imposta 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

che il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
 - un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (ad. 1, comma 3);
- che l'art. 54 del D. Leg.vo 15 dicembre 1997, n. 446 come modificato dall'art. 6 del D. Leg.vo 23.3.1998, n. 56 ha stabilito Che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
 - che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42,48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di Bilancio preventivo;
 - che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16 " Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 Aprile 2012, n. 44, sono abrogati l'articolo 77- bis, comma 30, e l'art. 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 Agosto 2008, n. 133, e l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi degli enti locali;

- ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1197, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, “ che all'art. 107, comma 2, per le finalità di cui al comma 1, ovvero “ ... *In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze ...*”, prevede che “... *per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 maggio 2020 ...*”;

VISTO che, in sede di conversione del D.L. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia” il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è stato ulteriormente prorogato al 31/07/2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N° 5 del 28/03/2018 ad oggetto: “Conferma dell'aliquota relativa all'Addizionale Comunale Irpef per l'anno 2019”

VISTA la Deliberazione di G.C. N° 18 del 18/02/2020 ad oggetto: Conferma dell'aliquota all'Addizionale Comunale Irpef per l'anno imposta 2020. Proposta la Consiglio Comunale”;

ALLA luce di quanta sopra, si propone la conferma delle aliquote dell'addizionale comunale irpef stabilite per l'anno 2019 anche per l'anno 2020;

VISTO il parere tecnico - contabile espresso dai Responsabili dei Servizi ex art. 49 comma 1 TUEL D. leg.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale;

Con voti 7 favorevoli e due astenuti (Brunengo e Molinari) espressi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare richiami, le premesse e la narrativa tutta quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale irpef per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 nella misura dello 0,8 % (**zerovirgolaottopercento**);
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti 7 favorevoli e due astenuti (Bruenengo e Molinari) espressi da n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

4. 40 comma, del D. leg.vo 267/2000.-

Delib.n° 11 del 18/6/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Geom. Alessandro ALESSANDRI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Roberta RAMOINO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. _____

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve di Teco il giorno 16 LUG 2020 per rimanervi 15 gg. interi e consecutivi.

PIEVE DI TECO 16 LUG 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Roberta RAMOINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/6/2020

Trasmessa al responsabile del Servizio in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Roberta RAMOINO